	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 4140/AMB del 28/12/2017 STINQ - UD/AIA/97

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S., presso l'installazione sita nel comune di Remanzacco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1607 dell'1 settembre 2011, che autorizza l'esercizio dell'impianto della SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2668 del 10 dicembre 2013, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1607/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 524 del 21 marzo 2016, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1607/2011, come modificata con il decreto n. 2668/2013;

Vista la nota del 25 ottobre 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 26 ottobre 2017 con protocollo n. 46038, con la quale il Gestore ha trasmesso il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere, alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1607 dell'1 settembre 2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2668 del 10 dicembre 2013 e n. 524 del 21 marzo 2016;

DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1607 dell'1 settembre 2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2668 del 10 dicembre 2013 e n. 524 del 21 marzo 2016.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)" al decreto n. 1607 dell'1 settembre 2011, come sostituito dal decreto n. 2668 del 10 dicembre 2013, viene sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1607/2011, n. 2668/2013 e n. 524/2016.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola F.lli Di Giorgio & C. S.S., al Comune di Remanzacco, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Udine, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

REDAATTO IN FORMA COMPLETA PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ai sensi del DPR n. 15 del 12 gennaio 2003

(Come da autorizzazione di utilizzazione agronomica)

AZIENDA AGRICOLA	Società Agraria F.lli Di Giorgio & C. S.r.l.
SEDE	Remanzacco (Tolmezzo)
CUIA	00239400108

(Come da comunicazione di utilizzazione agronomica)


LETAMI DA UTILIZZARE AGRONOMICAMENTE	0,00	mc
LIQUAMI DA UTILIZZARE AGRONOMICAMENTE	8.558,10	mc
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TOTALI DA UTILIZZARE AGRONOMICAMENTE	8.558,10	mc
ACQUO AL CAMPO DA LETAMI	0,00	kg
ACQUO AL CAMPO DA LIQUAMI	25.386,30	kg
ACQUO TOTALE AL CAMPO	25.386,30	kg
SUPERFICIE INTERESSATA ALLA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZON	0,00	ha
SUPERFICIE INTERESSATA ALLA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZD	102,36	ha
SUPERFICIE TOTALE INTERESSATA ALLA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA	102,36	ha

SUPERFICIE INTERESSATA ALLA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SUINI / AVVICINICCI DISTINTI IN ANDEPPECCEZZAZIONE

AREA	S.A.U. (ha)	% S.A.U.	Letami (mc)	Liquami (mc)	Effluenti allevamento Totali (mc)	Azoto zootecnico al campo da Effluenti (kg/ha)	Azoto zootecnico al campo medio aziendale da Effluenti (kg/ha)
AREA PEDOCCLIMATICA							
ZONA VULNERABILE - BASSA PIANURA - IRRIGUA	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZONA VULNERABILE - BASSA PIANURA - NON IRRIGUA	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZONA VULNERABILE - ALTA PIANURA ECOLOGICA - BASSA	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZONA VULNERABILE - ALTA PIANURA ECOLOGICA - NON IRRIGUA	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZONA ORDINARIA - BASSA PIANURA	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZONA ORDINARIA - ALTA PIANURA ECOLOGICA	102,36	100%	8.558,10	0,00	8.558,10	25.386,30	268,01
ZONA ORDINARIA - RUPINAZIONE O CASO	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IN ZON	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IN ZD	102,36	100%	8.558,10	0,00	8.558,10	25.386,30	268,01
TOTALI	102,36	100%	8.558,10	0,00	8.558,10	25.386,30	268,01

(Come da autorizzazione di utilizzazione agronomica)

LETAMI DA UTILIZZARE AGRONOMICAMENTE	0,00	mc
LQUAMI DA UTILIZZARE AGRONOMICAMENTE	8.558,10	mc
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TOTALI DA UTILIZZARE AGRONOMICAMENTE	8.558,10	mc
ACQUO AL CAMPO DA LETAMI	0,00	kg
ACQUO AL CAMPO DA LIQUAMI	25.386,30	kg
ACQUO TOTALE AL CAMPO	25.386,30	kg
SUPERFICIE INTERESSATA ALLA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZON	0,00	ha
SUPERFICIE INTERESSATA ALLA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZD	102,36	ha
SUPERFICIE TOTALE INTERESSATA ALLA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA	102,36	ha

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/97

Decreto n° 524/AMB del 21/03/2016

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S., sita nel comune di Remanzacco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1607 dell'1 settembre 2011, che autorizza l'esercizio dell'impianto della SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2668 del 10 dicembre 2013, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1607/2011;

Visto che all'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", "DISPOSIZIONI

GENERALI”, “Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano” al decreto n. 1607/2011 è stato prescritto al Gestore di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno solare, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria e ad ARPA, i risultati del Piano di monitoraggio e controllo raccolti nell’anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- 1) la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’autorizzazione integrata ambientale;
- 2) la regolarità dei controlli effettuati;
- 3) eventuali casi di malfunzionamento;
- 4) anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- 5) se effettuati, controlli dell’arpa;
- 6) eventuali rapporti analitici su effluenti;
- 7) eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo;
- 8) eventuali apporti migliorativi

Visto inoltre che, all’Allegato C, “PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO”, “ATTIVITA’ A CARICO DEL GESTORE”, “Procedure di carattere gestionale”, al decreto n. 1607/2011, è stato prescritto al Gestore di comunicare, per le azioni di verifica che non hanno l’obbligo della registrazione, entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione e ad ARPA Direzione centrale e Dipartimento provinciale, gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l’anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali;

Considerato che per tutte le attività IPPC autorizzate è stato indicato il **termine del 30 aprile di ogni anno solare**, per l’adempimento alla prescrizione relativa alla trasmissione del Piano di monitoraggio e controllo da parte del Gestore;

Considerato altresì che appare opportuno, ai fini della semplificazione amministrativa, uniformare al 30 aprile di ogni anno solare, il termine per l’adempimento alla prescrizione relativa alla comunicazione di eventuali malfunzionamenti e/o anomalie riscontrate durante l’anno solare precedente (paragrafo “Procedure di carattere gestionale”);

Ritenuto pertanto di procedere, per uniformità di trattamento e semplificazione amministrativa, alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1607 dell’1 settembre 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2668 del 10 dicembre 2013;

DECRETA

E’ modificata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1607 dell’1 settembre 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2668 del 10 dicembre 2013.

Art. 1 – Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale

1. L’Allegato C al decreto n. 1607 dell’1 settembre 2011, viene sostituito dall’Allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1607/2011 e n. 2668/2013.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola F.lli Di Giorgio & C. S.S., al Comune di Remanzacco, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera b), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e ad ARPA, i risultati del Piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- 1) la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'autorizzazione integrata ambientale;
- 2) la regolarità dei controlli effettuati;
- 3) eventuali casi di malfunzionamento;
- 4) anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- 5) se effettuati, controlli dell'arpa;
- 6) eventuali rapporti analitici su effluenti;
- 7) eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo;
- 8) eventuali apporti migliorativi.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S..	BRUNO DI GIORGIO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in Tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno l'obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare **entro il 30 aprile di ogni anno**, alla Regione e all'ARPA, Direzione centrale e Dipartimento provinciale, gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione separata	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	Registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Manutenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc.)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Setti manale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione	
Coperture in Eternit	Controllo visivo; sarebbe da introdurre l'obbligatorietà di un certificato sullo stato di conservazione delle lastre	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari		registrazione	

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽¹⁾	3


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

⁽¹⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Società di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/97

Decreto n. 2668

Trieste, 10 DIC. 2013

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1607 del 1 settembre 2011.

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 1607 del 1 settembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto

di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione – di oltre 30 Kg), sito in Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano;

Atteso che in data 3 dicembre 2013, la Società Agricola F.lli Di Giorgio & C. S.S. ha fatto pervenire il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) datato 27 novembre 2013;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1607 del 1 settembre 2011, consistente nella sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto stesso;


Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1607 del 1 settembre 2011, viene sostituito dal nuovo allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", incluso nel presente provvedimento.

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1607 del 1 settembre 2011.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

AZIENDA AGRICOLA

SOC. AGR. F.LLI DI GIORGIO E C. S.S.

SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE (S.A.U.)

87,38

SUPERFICIE AZIENDALE RIPARTITA IN ZONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI PEDOLOGICHE:

AREA PEDOCCLIMATICA	S.A.U. (ha)	% S.A.U.	ID
ZONA VULNERABILE - ALTA PIANURA - IRRIGUO			Z1
ZONA VULNERABILE - BASSA PIANURA - IRRIGUO			Z2
ZONA NON VULNERABILE - ALTA PIANURA - IRRIGUO	87,38	100%	Z3
ZONA NON VULNERABILE - BASSA PIANURA - IRRIGUO			Z4
ZONA VULNERABILE - ALTA PIANURA - NON IRRIGUO			Z5
ZONA VULNERABILE - BASSA PIANURA - NON IRRIGUO			Z6
ZONA NON VULNERABILE - ALTA PIANURA - NON IRRIGUO			Z7
ZONA NON VULNERABILE - BASSA PIANURA - NON IRRIGUO			Z8

PRECESSIONE CULTURALE

(dati medi storici ricavati su un triennio indicativo di riferimento)

COLTURA	MEDIA TRIENNIO (ha)	INCIDENZA MEDIA (ha)
MAIS GRANELLA	67,1	77%
ORZO	20,3	23%

SUCCESSIONE BIENNALE	% INCIDENZA SUCC. BIENNALE
MM	63%
MO	18%
OM	19%

SUPERFICIE AZIENDALE RIPARTITA IN CORPI A SECONDA DELLE COLTURE COLTIVATE IN SUCCESSIONE:

(successioni biennali ricavate mediando i dati del triennio di riferimento)

ID AREA PEDOCCLIMATICA	PRIMO ANNO (coltura)	SECONDO ANNO (coltura)	SUPERFICIE (ha)	% S.A.U.	PRECESSIONE	ID	N totale consentito (kg/ha)	N zootecnico consentito (kg/ha)
Z3	MAIS GRANELLA	MAIS GRANELLA	55,0	63%	F	C1	330	330
Z3	MAIS GRANELLA	ORZO	15,7	18%	F	C2	140	140
Z3	ORZO	MAIS GRANELLA	16,6	19%	E	C3	320	320

CARATTERISTICHE DEL REFLUO ZOOTECNICO

(dati ricavati dalla comunicazione di smaltimento ai sensi dell'art.5 della L.R. 23/1/2007 n° 1)

Descrizione	QUANTITA' (mc)	AZOTO (kg)	CATEGORIA	EFFICIENZA
LIQUAME SUINO	6.757	20.087	Non palabile	0,6

SMALTIMENTO DEL REFLUO ZOOTECNICO

(risultati ottenuti mediante metodo a cascata, ovvero distribuendo il refluo ad esaurimento a partire dalle colture più esigenti fino alle colture meno esigenti)

INTERAZIONE (tab1/tab2)	SUPERFICIE (ha)	N nel refluo (kg/mc)	N consentito (kg/ha)	EFFICIENZA (%)	Refluo uniti consent (mc)	Refluo uniti distrib (mc)	Refluo tot distrib (mc)	N al campo (kg/ha)
APPEZZAMENTO UNO	55,0	2,97	330	60,00%	185,01	82	4514,05	146,26
APPEZZAMENTO DUE	15,7	2,97	140	60,00%	78,49	54	849,33	96,32
APPEZZAMENTO TRE	16,6	2,97	320	60,00%	179,41	84	1394,58	149,83


TOTALE REFLUO SMALTITO (mc) =

6758

*valore ottenuto con arrotondamento per eccesso e comunque superiore alla quantità prodotta

Udine, **27 NOV. 2013**

Il tecnico dott. agr.





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia
e POLITICHE PER LA MONTAGNA

Servizio tutela da inquinamento
atmosferico, acustico
ed elettromagnetico

tel + 39 040 377 1111
fax + 39 040 377 4410
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1607

STINQ - UD/AIA/97

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg).

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S.

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto

legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002";

Visto il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 "Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

Vista la domanda del 23 settembre 2010, con la quale la SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco 32, frazione Orzano, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato I al d.lgs 59/2005 (ora allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006), da realizzarsi in Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco 32, frazione Orzano;

Considerato che la Società intende realizzare un nuovo capannone destinato all'allevamento intensivo di suini, ampliando, in tal modo, le strutture esistenti e portando la capacità dell'impianto a più di 2.000 posti suini da produzione;

Vista la nota prot. ALP.10-57910-UD/AIA/97 del 30 settembre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Remanzacco, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e all'A.A.T.O. Centrale Friuli, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. ALP.10-57912-UD/AIA/97 del 30 settembre 2010, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 13 ottobre 2010, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel

termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Atteso che in allegato alla citata domanda del 23 settembre 2010, la Società ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Gestore dell'impianto;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Vista la nota prot. n. 9525/2010/TS/GRI/107 del 15 ottobre 2010, con la quale ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. n. ALP.10-65607-UD/AIA/97 del 22 novembre 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di fornire della documentazione integrativa;

Vista la nota del 23 dicembre 2010, con la quale la Società Agricola F.lli Di Giorgio & C. S.S. ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

Vista la nota Prot. n. STINQ.10-905-UD/AIA/97 del 12 gennaio 2011, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Remanzacco, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", le integrazioni trasmesse dalla Società con la citata nota del 23 dicembre 2010;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005 prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. n. 841/2011/SA/PA/12 del 31 gennaio 2011, con la quale ARPA FVG ha trasmesso il Piano di monitoraggio e le prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni

delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per esercizio di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), da realizzarsi in Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco 32, frazione Orzano, da parte della SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco 32, frazione Orzano.

Art. 2 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 3 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 4 - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 5 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 8 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei

controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

Art. 12 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 13 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 15 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 17 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste,

1 SET. 2011


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dot. Ing. Pierpaolo Gubertini

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione¹	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	APPLICATA	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	APPLICATA	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	APPLICATA	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropultrici	APPLICATA	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	APPLICATA	
Manutenzione continua della rete idrica	APPLICATA	
Utilizzazione di sistemi antispreco	NON APPLICATA	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	APPLICATA	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	APPLICATA	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	APPLICATA	
Ricircolazione dell'aria calda	APPLICATA	
Adeguate coibentazione dei tunnel	NON PERTINENTE	
Manutenzione continua dell'impianto	APPLICATA	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	APPLICATA	
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nell'acqua e nell'aria	APPLICATA	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	APPLICATA	
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua naturali mantenendo una fascia di copertura vegetale permanente (nelle ZVN c'è anche il limite di 30 m dall'arenile)	APPLICATA	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	NON APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	NON APPLICATA	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	NON APPLICATA	
Integrazione della dieta con altri additivi	NON APPLICATA	

1 APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON PERTINENTE	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	NON PERTINENTE	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente se presente in sala parto esistente	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	

3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido.	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido.	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	NON PERTINENTE	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	NON PERTINENTE	
5 Trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	NON APPLICATA	
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	NON APPLICATA	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	NON APPLICATA	
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	NON APPLICATA	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON APPLICATA	
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	NON APPLICATA	
6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	NON PERTINENTE	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	NON PERTINENTE	
6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	NON APPLICATA	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	APPLICATA	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	NON APPLICATA	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	APPLICATA	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	

7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON APPLICATA	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	NON APPLICATA	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	NON APPLICATA	

ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999
- dal D.M. 7 aprile 2006
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004.

Il gestore dell'impianto deve adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- considerato che i capannoni 1, 2 e 3 sono dotati di pavimento totalmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante, questo sistema dovrà essere sostituito con un sistema riconosciuto come BAT;
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame ;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, , al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- Relativamente all'utilizzo in campo degli effluenti zootecnici si dovrà definire un piano di monitoraggio dei liquami a fine ciclo, al fine di valutare l'eventuale trasporto di sostanze nelle varie matrici ambientali (ad esempio verifica del contenuto di sostanza secca, azoto totale, fosforo in forma assimilabile, rame e zinco in forma totale, sodio scambiabile ecc.);
- Ai sensi della Delib.G.R. 536 del 16.03.2007 la comunicazione di spandimento dovrà essere ripresentata aggiornando i dati relativi ai contenitori degli effluenti non palabili. La stessa dovrà essere firmata dal produttore e/o utilizzatore come indicato nell'allegato alla succitata delibera.
- Per poter verificare il corretto spandimento di effluenti è necessario che per ogni mappale venga riportata la coltura o la rotazione presente.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera b), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo;
- eventuali apporti migliorativi.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S..	BRUNO DI GIORGIO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione separata	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	Registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione	
Coperture in Eternit	Controllo visivo; sarebbe da introdurre l'obbligatorietà di un certificato sullo stato di conservazione delle lastre	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari		registrazione	

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽²⁾	3

⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Società di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 536 DEL 16 MARZO 2007

Al Signor SINDACO
del Comune di REMANZACCO
del Comune di PREMARIACCO
del Comune di MOIMACCO

Oggetto: comunicazione completa ai sensi dell'art.5 della L.R. 23/1/2007 n° 1 in applicazione dell'art. 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Il sottoscritto **DI GIORGIO BRUNO**, nato a REMANZACCO il 20/10/1948, residente in REMANZACCO (UD) , Via PREMARIACCO, n° 84, Cod. Fisc. DGRBRN48R20H229C, P.I. 00299900308

in qualità di:

titolare della Ditta

legale rappresentante della Ditta SOC.AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S.

con sede legale in REMANZACCO (UD) via PREMARIACCO n.84

sede operativa REMANZACCO (UD) via PREMARIACCO n.32

C O M U N I C A

che - ai sensi dell'art 5 della L.R. 23/1/2007 n° 1 - a partire dal giorno (1) _____, procederà allo spandimento per uso agronomico degli effluenti zootecnici di origine (2) **SUINA** provenienti dal proprio allevamento. Essendo la presente:

una nuova comunicazione;

una variazione della comunicazione dd. _____

Unisce alla presente i seguenti allegati:

notizie relative alle attività di produzione di effluenti zootecnici;

notizie relative alle attività di stoccaggio di effluenti zootecnici;

notizie relative alle attività di spandimento di effluenti zootecnici;


documentazione comprovante l'alienazione di quote di effluenti zootecnici o contratto di cessione a terzi;

Domanda Unica di Pagamento ex Reg.(CE) n. 1782/03;

altri documenti: **PUA completa (allegato C2)**, convenzione con altro produttore

Il sottoscritto si impegna a rispettare le previsioni del Codice di Buona Pratica Agricola, del locale Regolamento di Polizia Rurale e le eventuali prescrizioni dell'ente locale e dichiara espressamente - sotto la propria responsabilità - che tutti i dati forniti nella presente comunicazione e negli allegati sono completi e veritieri.

FIRMA del titolare/legale rappresentante



Data: 23.09.2010

Note: 1) Specificare il giorno/mese/anno; 2) Specificare se bovina, suina, avicola, cunicola, ovicaprina, equina...
NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Specie animale	Categoria animale	N° capi (1)	N° gg occup./anno (2)	PESO VIVO		AZOTO AL CAMPO		TIPO DI STABILIZZAZIONE	LIQUAME		LETAME	
				medio per capo (kg/capo) (3)	mediamente presente nell'anno (t) (4)	Kg/t di p.v. (5)	totale (kg) (6)		m3/t p.v. (7)	Totale (m3) (8)	m3/t p.v. (7)	totale (m3) (8)
Suini	SUINI DA MACELLERIA (86-110 kg)	2.116	350	90	182,61	110	20.088	BOX - PAVIMENTO TOTALMENTE FESSURATO	37	6.757		
TOTALE		2.116					20.088			6.757		

Note:

- (1) numero capi presenti nell'allevamento
- (2) n° gg. di occupazione all'anno: sono i giorni di stabulazione effettiva degli animali al netto dei gg. di vuoto sanitario.
- (3) parametri indicati nella tabella degli effluenti zootecnici. (allegato E)
- (4) peso vivo mediamente presente all'anno = (n°capi x n°gg. occupazione all'anno) / 365 x peso v. medio per capo
- (5) valori indicati nella tabella azoto prodotto al campo.
- (6) valore ottenuto dal prodotto tra il valore di colonna (5) e il valore di colonna (4)
- (7) valore tabellare – per specie e categoria – di liquame prodotto, espresso in mc, su tonnellata di peso vivo medio annuale
- (8) valore ottenuto dal prodotto tra il valore di colonna (7) e il valore di colonna (4)

Sistema di rimozione delle deiezioni (descrizione sintetica del sistema di rimozione delle deiezioni utilizzate in azienda):

Il pavimento a grigliato (totalmente fessurato) consente alle deiezioni di ricadere in maniera diretta all'interno della vasca sottostante ai box dove sono stabulati i suini. Il liquame accumulato in tale vasca viene stoccato all'interno di 2 vasche esterne, prelevato mediante pompa ai immersione e caricato sul carro botte utilizzato per lo spargimento agronomico.

Firma del produttore

A. Giorgio Bruno

Macchine ed attrezzature utilizzate per la distribuzione:

Tipologia di macchina o attrezzatura	Titolo di disponibilità
Spandiliquame	Proprietà

Distanza tra i contenitori per lo stoccaggio e i corpi aziendali destinati allo spandimento(*):

Corpo aziendale (n°)	Località	Distanza massima dai contenitori per lo stoccaggio in km
1	Moimacco	3
2	Premariacco	3
3	Remanzacco	1

(* Per ogni contenitore di stoccaggio deve essere indicata la distanza in Km da ciascun corpo aziendale

Nota: tale tabella deve essere compilata solo dalle aziende con più corpi aziendali e qualora il contenitore per lo stoccaggio sia ubicato in un corpo aziendale diverso rispetto a quello cui è destinato l'effluente zootecnico.

Firma del produttore e /o utilizzatore

Di Giorgio Bruno